

Assicurazione - contratto di assicurazione (nozione, caratteri, distinzioni) - disposizioni generali - prescrizione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 1575 del 24/01/2020 (Rv. 656648 - 01)

Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione - Prescrizione del diritto al risarcimento del danno causato dal "broker" - Termine - Individuazione - Fondamento.

Il diritto al risarcimento dei danni, causati da "broker" assicurativo, da parte del Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione si prescrive nel termine ordinario decennale e non in quello biennale di cui all'art. 2952, comma 2, c.c., trattandosi di obbligazione nascente dalla legge e non derivante dal contratto di assicurazione.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 1575 del 24/01/2020 (Rv. 656648 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_2952](#)

ASSICURAZIONE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

DISPOSIZIONI GENERALI